

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 06/03/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39140-la-tutela-degli-interessi-legittimi-in-materia-di-acque-pubbliche>

Autore: Adele Saito

La tutela degli interessi legittimi in materia di acque pubbliche

BREVI CONSIDERAZIONI SULLA TUTELA DEGLI INTERESSI LEGITTIMI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE

Adele Saito

Avvocato - Studio Legale Armao, Palermo-Roma

Sommario: **1.** *Giurisdizione esclusiva e giurisdizione speciale in materia di acque pubbliche: l'art. 133 CPA.* **2.** *Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, cenni.* **3.** *I criteri di riparto della giurisdizione tra Tribunale Superiore delle Acque e Giudice Amministrativo.* **4.** *Le forme di tutela esperibili dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.* **5.** *Un'ipotesi limite: la concessione di derivazione d'acque pubbliche per la costruzione di una centrale idroelettrica e il risarcimento del danno cagionato dalla tardiva adozione del provvedimento di esclusione di assoggettabilità a VIA del progetto.* **6.** *Considerazioni conclusive.*

1. Giurisdizione esclusiva e giurisdizione speciale in materia di acque pubbliche: l'art. 133 CPA.

La progressiva dilatazione delle materie nelle quali è riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo risulta ormai consolidata da un'ampia serie di interventi legislativi. Tale tendenza, in materie di acque pubbliche, incrocia come noto la questione della perimetrazione della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque. Obiettivo di questo contributo è quello di fornire alcune chiavi interpretative, alla luce degli apporti della giurisprudenza in materia, per una più puntuale collocazione della giurisdizione in materia di tutela degli interessi legittimi in materia di acque pubbliche.

Nell'ambito di particolari materie tassativamente indicate dalla legge, la tutela contro gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione viene concentrata dinanzi al giudice amministrativo (d'ora in poi G.A.) indipendentemente dalla circostanza che la lesione abbia per oggetto una posizione di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo.

La previsione di tale criterio di riparto trova fondamento costituzionale nell'art. 103, il quale, nel dettaglio, stabilisce al co. 1 che «*Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi*».

La *ratio* sottesa alla previsione di tale tipo di giurisdizione è da rinvenire nella oggettiva difficoltà di distinguere, nell'ambito appunto di particolari materie, le posizioni giuridiche di volta in volta coinvolte in una determinata controversia, atteso che in taluni casi interessi legittimi e diritti soggettivi sono talmente “*imbrigliati*” tra

loro da risultare difficoltosa l'applicazione del tradizionale criterio di riparto ai fini dell'individuazione del giudice dotato di giurisdizione. Inoltre, una trattazione disgiunta di situazione così inestricabili renderebbe inevitabilmente monca la pronuncia del giudice, non potendo la stessa esaurire tutte le questioni coinvolte dal rapporto.

La giurisdizione esclusiva tende, dunque, a soddisfare l'esigenza di concentrazione delle controversie e di specializzazione del giudice, onde facilitare l'accesso alla tutela giurisdizionale e la certezza dei rapporti giuridici.

L'elencazione delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo è oggi contenuta nell'art. 133 del Codice del Processo amministrativo (C.P.A.).

La predetta norma devolve, tra le altre, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 133 comma 1 lettera b).

Sono devolute, altresì, alla giurisdizione esclusiva del GA le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 133 comma 1 lettera f).

La norma ha, pertanto, salvaguardato – sottraendola alle materie di giurisdizione esclusiva del GA- nelle materie della concessione di beni pubblici e della urbanistica ed edilizia la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, regolata dalla previgente normativa, di cui all'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933.

Quest'ultima domanda alla giurisdizione del predetto Tribunale "*i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche*".

La ricerca del corretto significato da attribuire alla categoria giuridica di "*materia di acque pubbliche*", contenuta nella norma richiamata, in assenza di ulteriori indicazioni da parte della legge, è affidata alla mutevole sensibilità dell'interprete.

Pertanto, la difficoltà di ottenere un significato univoco per tale accezione comporta che la linea di confine tracciata tra la giurisdizione del giudice

amministrativo e quella del Tribunale speciale, sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 143 comma 1 lett. a), sia spesso troppo sottile.

2. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP)- Cenni

A partire dal 1919, il nostro ordinamento giuridico è caratterizzato da una particolare strutturazione del contenzioso in materia di acque pubbliche che vede la presenza di un organo specializzato con competenza estesa alle questioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo relative alla materia.¹

In particolare, a seguito del d.l. 5 ottobre del 1919, n. 2161 (poi trasfuso nel r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., *Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici*) e della successiva legislazione, è stato istituito un Tribunale superiore delle acque pubbliche fornito di attribuzioni giurisdizionali eterogenee.

Come noto la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d'ora in avanti T.S.A.P.) si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce, tra l'altro, le controversie in cui si discute, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche; dall'altro, alla giurisdizione del complesso TAR - Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque.

Quanto alla natura del Tribunale Superiore la tesi più accreditata in giurisprudenza ed in dottrina è quella che lo qualifica giudice specializzato ed al

¹ Per una ricostruzione storica in dottrina, sin da quella più risalente C. Vitta, *L'amministrazione delle Acque Pubbliche*, in V.E.Orlando (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo* Vol. V, parte I, Milano 1930, 977 ss.; F. Pacelli, *Le acque pubbliche*, Padova 1934, 592 ss; M. D'Amelio - A. Palombo, *Sulla giurisdizione della Cassazione e delle acque pubbliche*, in *Riv. Dir. pubbl.*, 1935, I 6 ss; G. Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, vol, II, *La giustizia amministrativa*, Milano 1954, 389 ss; G. Vacirca *Tribunali delle acque pubbliche* in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 1994, *ad vocem*; G.B.Conte, *Tribunali delle acque pubbliche*, in *Diz.dir.pubbl.*, diretto da S. Cassese, Milano 2006, 5397

contempo speciale: in sede di appello è organo giudiziario specializzato; in unico grado, invece, è organo della giurisdizione speciale amministrativa².³

3. I criteri di riparto della giurisdizione tra Tribunale Superiore delle Acque e Giudice Amministrativo.

L'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., in tema di giurisdizione del T.S.A.P., si attaglia a tutti i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non prettamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche.

La predetta norma, infatti, non limita la giurisdizione del T.S.A.P. alle controversie tra concedente e concessionario in tema di derivazione idrica, ma utilizza una formula più ampia, facendo riferimento più in generale alla " materia delle acque pubbliche".

Tale nozione è stata chiarita con il contributo della giurisprudenza delle magistrature superiori ed in particolare, delle Sezioni Unite della Cassazione e del Consiglio di Stato.

In particolare, l'ambito della giurisdizione del T.S.A.P. è stato individuato in relazione a tutti i provvedimenti aventi incidenza diretta e immediata di tali atti sul regime delle acque pubbliche, inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione.

² Così nell'ampia dottrina, nel contesto della quale si segnalano: U. Borsi, *Il carattere di organi di giurisdizione speciale amministrativa dei tribunali delle acque*, in *Foro it.*, 1931, I,44 ss; *contra* E. Guicciardi *Giustizia amministrativa*, 1954, 398. In posizione intermedia si pone G. Zanobini, *Corso di diritto amministrativo*, cit. 393 e, più recentemente, anche V. Parisio, *I tribunali delle acque: un modello giurisdizionale tutto italiano*, in *Foro amm.*, TAR 2009, 3687; F. Castoldi, *La sottile linea di confine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del Tribunale Superiore delle acque pubbliche quale giudice amministrativo di legittimità in unico grado*, in *Riv. Giur. Amb.* 2009, 981 ss

³ Così Corte Cost. 31 gennaio 1991, n.42, laddove afferma che “*la specialità della materia, se può giustificare l'attribuzione ad un giudice specializzato – quale è il Tribunale superiore delle acque pubbliche, in una peculiare composizione – del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi concernenti la materia stessa, non giustifica invece una tutela giurisdizionale differenziata, quanto alle modalità ed ai contenuti, in presenza di situazioni soggettive di identica natura.*”

Per poter meglio identificare tale incidenza, il diritto vivente ha sancito alcune linee di indirizzo interpretativo, da ritenersi ormai consolidate.

Più specificatamente, infatti:

a. l'incidenza immediata e diretta si manifesta quando il provvedimento impugnato si riferisce direttamente alla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica per l'utilizzo di acqua pubblica, oppure determina i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione dell'opera stessa, stabilisce o modifica la sua localizzazione e regola i rapporti con i concessionari, concorrendo, così, a disciplinare direttamente le modalità d'uso di quell'acqua ;

b. in ogni caso, la giurisdizione del T.S.A.P. si estende a quegli atti e provvedimenti che, ancorché emanati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano tuttavia la richiamata incidenza immediata e diretta nel regime di queste ultime;

c. sussiste, al contrario, la giurisdizione del giudice amministrativo quando il provvedimento impugnato abbia sull'uso delle acque pubbliche una semplice incidenza strumentale, e dunque indiretta.⁴

4. Le forme di tutela esperibili dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

La complessa tutela nella materia delle acque pubbliche affidata, allorquando si faccia questione di un interesse legittimo, ad un giudice amministrativo speciale che giudica con una giurisdizione di legittimità, dovrebbe assicurare lo stesso livello di tutela garantito dal giudice amministrativo “ordinario” nei giudizi aventi ad oggetto ogni vertenza incentrata su qualunque altra situazione di interesse legittimo non collegata alle acque pubbliche, poiché nel nostro ordinamento l'unicità e l'unitarietà della tutela degli interessi legittimi costituisce un principio generale della giurisdizione di ogni giudice amministrativo.

L'ampliamento legale della tutela amministrativa alla cognizione delle domande da risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi ha permesso ai

⁴ Così, Cass. Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24154; Consiglio di Stato, Sez. V, 1/10/2015 n. 4594; Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2566. Nello stesso senso TAR Liguria Sez. I 2 luglio 2013 n. 986

giudici amministrativi di garantire l'effettività della giurisdizione, concentrando ogni forma di tutela ed assicurando la stessa in modo più pieno e completo, anche secondo i principi costituzionali in tema di giurisdizione e di giusto processo.

Tuttavia, se pacifico appare il riconoscimento dei poteri risarcitori in capo al giudice amministrativo non speciale (complesso TAR e Consiglio di Stato) nell'ambito della giurisdizione di legittimità, poiché il perfezionamento della tutela è contenuto in numerose norme di legge ed oggi anche, da ultimo, nel recente codice del processo amministrativo, in assenza di espresse indicazioni di legge, più problematica si configura l'estensione di una tutela risarcitoria anche in capo al Tribunale superiore delle acque pubbliche, giudice amministrativo speciale cui, ai sensi dell'art. 143 del r.d. 1755 del 1933 e s.m.i., viene affidata una giurisdizione di legittimità per le controversie sorte sulle vicende connesse alla posizione di interesse legittimo di un soggetto maturata in materia di acque pubbliche, senza alcuna altra successiva precisazione.

L'effettività della tutela offerta dal T.S.A.P. diviene sostenibile sulla base dell'interpretazione della vecchia norma attributiva della giurisdizione amministrativa in unico grado ad un giudice speciale di legittimità, poiché, come sostenuto dalla Giurisdizione di nomofilachia in innumerevoli pronunce se, nel sistema attuale, la giurisdizione di legittimità volta a garantire in via generale la tutela degli interessi legittimi è divenuta piena e completa proprio attraverso l'estensione della cognizione del giudice alla risarcibilità del danno, non pare logicamente sostenibile una diversità di poteri cognitori in capo ad un altro giudice degli interessi legittimi competente, però, per materia.

La specialità del giudice non è, infatti, idonea a fondare la diversità di competenze nell'ambito di una medesima giurisdizione che ha subito un ampliamento di limiti interni attraverso il riconoscimento di poteri nuovi, perché, in assenza di previsioni normative specifiche, vige l'identità di regole processuali per ciascun ambito giurisdizionale che, a sua volta, costituisce un sistema retto da regole e principi universalmente applicabili a tutti i tipi di giudici che ne fanno parte.

La mancanza di espressi limiti interni alla norma attributiva della giurisdizione speciale al T.S.A.P. consente, quindi, di riconoscere anche a questo giudice speciale,

oltre alla ordinaria tutela demolitoria, anche una tutela risarcitoria da esperirsi insieme, successivamente o autonomamente rispetto alla prima.⁵

La norma attributiva della giurisdizione amministrativa speciale al T.S.A.P., fonda, infatti, la specialità del giudice sulla materia e non sul tipo dei poteri ad esso attribuiti, non circoscrivendo, di conseguenza, i poteri al medesimo riconosciuti entro i limitati confini dell'annullamento dell'atto come identificazione specifica del tipo di giurisdizione, bensì conferendo ad esso solo il potere demolitorio poiché al momento della formazione del T.U. in materia di acque il potere caducatorio era l'unico potere previsto per il G.A., non essendo configurabile nell'ordinamento una risarcibilità dell'interesse legittimo.

L'unitarietà della tutela viene, infine, rafforzata dal riconoscimento, nell'ambito delle norme del codice del processo amministrativo delineanti le materie di giurisdizione esclusiva, dell'autonomia giurisdizionale del T.S.A.P.

L'art. 133, lett. b) ed f), infatti, nell'escludere le controversie attribuite al T.S.A.P. dalle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., sottrae alla cognizione di quest'ultimo ogni questione concernente le materie di cui all'art. 143 T.U., sia sotto il profilo demolitorio, sia sotto il profilo risarcitorio.

Non pare ammissibile, infatti, che il G.A., espressamente dichiarato carente di giurisdizione di legittimità dalla legge anche in determinate materie di giurisdizione esclusiva a vantaggio del T.S.A.P., riacquisti la propria giurisdizione successivamente al giudizio di legittimità, ma limitatamente alle questioni risarcitorie connesse al danno da interesse legittimo leso.

Tanto più che una simile lettura sarebbe pure in contrasto con l'art. 7, comma 5, del codice proc. amm. il quale prevede che il G.A. (senza distinzioni di specialità), nelle materie di giurisdizione esclusiva, conosca ogni questione inerente agli eventuali diritti soggettivi, anche ai fini risarcitori.

Al riguardo appare infatti pacifico che sensi dell'articolo 143 del Rd 11 dicembre 1933 n. 1775 s.m.i., è rimessa alla giurisdizione specializzata del Tribunale delle acque pubbliche la controversia avente a oggetto non solo l'annullamento di un provvedimento illegittimo in materia di acque pubbliche, ma anche la declaratoria d'illegittimità dell'inerzia amministrativa nella stessa materia; non solo la domanda di

⁵ Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013.

ristoro in forma specifica o per equivalente del danno connesso a opere o utilizzi di risorse idriche pubbliche, ma anche il risarcimento del danno da ritardo.⁶

5. Un'ipotesi limite: la Concessione di derivazione d'acque pubbliche per la costruzione di una centrale idroelettrica ed il risarcimento del danno cagionato dalla tardiva adozione del provvedimento di esclusione di assoggettabilità a VIA del progetto .

Come già illustrato *supra* l'incidenza diretta sul regime delle acque è configurabile anche quando l'atto promana da organi della PA non specificamente preposti alla tutela delle acque⁷.

Si è, infatti, riconosciuta l'estensione della giurisdizione del Giudice Specializzato anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità preposte alla tutela di beni giuridici diversi, siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche, ivi compresi pure i provvedimenti espropriativi o di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera idraulica, oltre agli atti comunque influenti sulla sua localizzazione e sul suo spostamento.

Tale principio rileva indipendentemente dalla ragione che abbia determinato l'adozione di detti provvedimenti, quindi anche se non connessi al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell'ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell'incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa.

Pertanto può affermarsi che, mentre esulano dalla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche (e rientrano in quella del GA) i provvedimenti incidenti sulla materia e sul regime delle acque pubbliche in via meramente strumentale ed indiretta,

⁶ cfr., Cass., sez. unite, ord. 18 novembre 2013 n. 25802; ord. 19 aprile 2013 n. 9534; 20 giugno 2012 n. 10148

⁷ In tal senso, *ex multis* Cassazione SS.UU sentenze n.27528/2008, 10848/2009, 9149/2009 ; Consiglio di Stato Sez. V del 11.7.2016 n. 3055; C. Stato sez V n.4594 del 1.10.2015; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza 26 maggio 2014, n. 761; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza 21 maggio 2014, n. 747.

vi rientrino, ad esempio, i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica, previa VIA, gli atti concernenti la costituzione di una servitù coattiva, mediante procedura espropriativa, per il passaggio della condotta necessaria per la realizzazione dell'opera, nonché il relativo permesso di costruzione, atti tutti incidenti in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche.⁸

Con sempre maggiore frequenza la giurisprudenza, infatti, si è trovata a dover risolvere la controversa questione di quale sia il Giudice dotato di giurisdizione dell'ipotesi in cui oggetto del giudizio sia una domanda di risarcimento del danno cagionato dall'adozione di un provvedimento tardivo di non assoggettabilità a VIA di un progetto relativo alla costruzione di una centrale idroelettrica; provvedimento la cui adozione tardiva ha reso impossibile la realizzazione dell'impianto a causa della decadenza della Società dall'ammissione alle tariffe incentivanti la cui fruizione era condizionata dalla realizzazione dell'impianto entro un certo termine.

Sebbene in tale ipotesi il danno sia stato cagionato dall'adozione di un provvedimento adottato da una PA diversa da quella preposta alla tutela delle acque, non sembrerebbero residuare dubbi in ordine alla Giurisdizione del Giudice Speciale.

Ciò in quanto il provvedimento con cui l'organo si pronuncia sull'esclusione o meno di un'opera ad assoggettabilità a VIA, ancorché inerente ad una fase e ad una valutazione preliminare e funzionale rispetto alla sottoposizione alla procedura di VIA, postula sempre l'esame nel merito dell'opera, chiaramente incidente sulla consistenza della stessa e sulle modalità di gestione e ne può condizionare l'effettiva realizzazione o le modalità di gestione.

Come già ampiamente illustrato *supra* l'art. 133, c. 1, lett. b) ed f), del Codice del processo amministrativo, in tema di rapporti di concessione di beni pubblici ed in materia urbanistico-edilizia e di uso del territorio (incluso il fenomeno espropriativo), ha salvaguardato la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, regolata dalla previgente normativa, di cui all'art. 143, c. 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933.

⁸ Al riguardo cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 08/09/2010, n. 6492; Consiglio di Stato, Sez. V, 7/7/2014 n. 343; T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 07/07/2010, n. 264; T.A.R. Torino, Piemonte, sez. II, 13/05/2002, n. 965; Cass. SS. UU. (ord.za) n. 896 del 27.4.2005; n. 23070 del 27.10.2006, Trib. Sup. Acque Pubbliche 952011 e Cass. SS.UU. 1075/2007.

6. Considerazioni conclusive.

Da quanto sin qui sinteticamente riportato emerge che i problemi di riparto di giurisdizione tra T.S.A.P. e giudice amministrativo risultano tutt'altro che risolti, forse anche a causa dell'eccessiva vaghezza, da un lato, dell'espressione "*incidenza immediata e diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche*", utilizzata dalla giurisprudenza per sostenere la giurisdizione del T.S.A.P., e dall'altro, dell'espressione "*incidenza strumentale*" di tali provvedimenti, invocata, al contrario, per negare tale giurisdizione, attribuendo cognizione al giudice amministrativo.

Tuttavia nell'ottica di concentrazione della tutela offerta in un contesto giurisdizionale sempre maggiormente orientato verso l'effettività dei rimedi giurisdizionali non vi sono ragioni ostative alla rimozione di tutti quei taciti limiti che possano rappresentare un ostacolo alla realizzazione del giusto processo costituzionalizzato anche in un ambito giurisdizionale affidato, per materia, ad un giudice speciale appartenente al sistema della giustizia amministrativa.

Giudice speciale che, come illustrato sopra, è stato istituito dal legislatore del 1916 in ragione dell'estremo tecnicismo della valutazione a cui il Giudicante deve procedere e il cui mantenimento corrisponde ad un interesse ancora sentito, e perciò, attuale.

E' stata infatti da molte parti sottolineato che, seppure risalente nel tempo e certamente bisogna di alcuni interventi di adeguamento, la disciplina delle acque pubbliche, sia nella parte sostanziale che in quella relativa al contenzioso, anche grazie alla apprezzata giurisprudenza prodotta dai tribunali delle acque, ha raggiunto risultati positivi e apprezzati anche in ambito internazionale, costituendo un esempio di soddisfacente tutela dell'interesse pubblico sotteso al regime delle acque pubbliche. In particolare non è assolutamente superata e anzi è di grande attualità un modello di giurisdizione specializzata nella quale la presenza del componente tecnico, se non elimina il ricorso alle consulenze tecniche indubbiamente rende più sollecita e più

consapevole la decisione in materie nelle quali, come si è già osservato, è costante l'intreccio tra profili tecnici e profili giuridici.⁹

⁹ Parere richiesto dal Ministro della giustizia sul d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 2002 recante “Abolizione dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche” (Deliberazione del 10 ottobre 2002)